CAMERA DEI DEPUTATI N. 1762

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI TRASPORTI
(ANGELINI ARMANDO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(GAVA)

—

Risoluzione consensuale della concessione della ferrovia Siena-Buonconvento-Monteantico e inclusione della linea nella rete statale

Presentato alla Presidenza il 12 settembre 1955

ONOREVOLI COLLEGHI ! — A seguito della ricostruzione della tratta San Giovanni-Asciano della linea statale Siena-Grosseto, il traffico delle merci tra queste due località già instradato, almeno in parte, sulla ferrovia Siena-Buonconvento-Monteantico, in concessione alla Società italiana imprese ferroviarie e lavori pubblici, è tornato ad affluire sull'anzidetta linea statale; in dipendenza di ciò, è venuta ulteriormente ad aggravarsi la situazione deficitaria della ferrovia concessa.

Poiché l'adeguamento della sovvenzione di esercizio entro il limite massimo stabilito dalla legge 2 agosto 1952, n. 1221, recante provvedimenti per il potenziamento dei servizi di trasporto in concessione, non sarebbe stato sufficiente a coprire il *deficit*, e, d'altra parte, sarebbe stato impensabile addivenire alla soppressione della ferrovia per la ricostruzione della quale, dopo i danneggiamenti bellici, lo Stato ha sostenuto notevoli spese, si è rilevata la opportunità e convenienza, a seguito anche di passi compiuti dalla concessionaria, di addivenire alla risoluzione consensuale della concessione ed all'inserimento della ferrovia nella rete statale.

Tali provvedimenti assicurerebbero alle ferrovie dello Stato l'esercizio diretto della via più breve di comunicazione tra Siena e Grosseto, che è appunto quella attraverso la linea concessa, e porterebbero, con l'allacciamento delle linee statali Napoli-Siena-Chiusi e Roma-Civitavecchia-Livorno, ad un migliore e più armonico coordinamento della rete ferroviaria, con una conseguente razionale utilizzazione di tutto il complesso ferroviario e con una possibile riduzione, in avvenire, dello sbilancio di esercizio complessivo.

È certo, comunque, come risulta dagli studi compiuti, che l'onere che lo Stato dovrà sostenere per un esercizio diretto della Siena-Monteantico non potrà essere superiore a quello che dovrebbe sostenere con l'esercizio privato.

In ordine a detta risoluzione hanno manifestato parere favorevole il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato in

data 27 novembre 1952 ed il Consiglio Superiore dei lavori pubblici con voto n. 2307 del 12 ottobre 1953.

A seguito di tali voti e delle proposte formulate da una Commissione interministeriale appositamente costituita, si sono concordate con la Società le modalità e condizioni di detta risoluzione consensuale, sulla base del pagamento da parte dello Stato del valore del materiale rotabile, di proprietà sociale, per lire 247.000.000, nonché di altri 93 milioni a tacitazione di ogni diritto e pretesa della Società. Sullo schema di atto all'uopo predisposto è stato richiesto il parere degli Organi consultivi.

Per far fronte ai relativi oneri, è stato predisposto il presente disegno di legge, il quale stabilisce:

1°) all'articolo 1 l'autorizzazione della spesa di lire 340 milioni e la delega all'Amministrazione per l'approvazione del relativo atto da stipulare con il concessionario.

La delega in questione è stata attribuita ai Ministri dei trasporti, del tesoro e delle finanze allo scopo di accelerare la procedura di approvazione ed esecutorietà dell'atto;

2°) all'articolo 2 l'autorizzazione all'inclusione della linea nella rete statale dopo che sia intervenuta la risoluzione della concessione;

3°) all'articolo 3 il mantenimento in servizio del personale della ferrovia da parte dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, con conservazione del trattamento in atto, in attesa che con apposito provvedimento legislativo venga determinato il definitivo trattamento giuridico, economico e di previdenza da accordare al personale medesimo;

4°) all'articolo 4 sono previste le modalità per la copertura della spesa.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 340.000.000 per far fronte agli oneri relativi alla risoluzione consensuale della concessione della ferrovia Siena-Buonconvento-Monteantico.

L'atto da stipulare al riguardo con il concessionario della ferrovia sarà approvato e reso esecutorio, sentito il Consiglio di Stato, dal Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze.

ART. 2.

È autorizzata l'inclusione della linea predetta nella rete statale dopo l'intervenuta risoluzione della concessione.

ART. 3.

In attesa che con apposito provvedimento legislativo venga determinato il trattamento giuridico, economico e di previdenza da accordare al personale in servizio presso la ferrovia Siena-Buonconvento-Monteantico, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato si assume di conservare e corrispondere a detto personale, fino all'emanazione di tale provvedimento, il trattamento in atto regolato per il personale di ruolo dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e per quello avventizio dalle pattuizioni sindacali vigenti per la categoria.

ART. 4.

La spesa di lire 340.000.000 di cui all'articolo 1 sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1955-56.

Alla copertura di tale spesa si farà fronte con una corrispondente riduzione dello stanziamento inscritto al capitolo 532 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1955-56.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.